REGOLAMENTO (CEE) N. 2221/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1274/91 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova [1], in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 20, paragrafo 1 e l'articolo 22, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 3540/91 [3], stabilisce le modalità di applicazione necessarie per l'applicazione delle norme di commercializzazione suddette;

considerando che l'esperienza ha messo in luce la necessità di modificare la disposizione relativa all'indicazione facoltativa della data di deposizione delle uova; che deve essere specificato inequivocabilmente che, qualora sia usata, la data di deposizione deve figurare sia sulle uova che sugli imballaggi; che è opportuno che i centri di imballaggio che si riforniscono da unità di produzione situate nello stesso luogo, per quanto riguarda l'indicazione della data di deposizione, siano tenuti a rispettare le stesse condizioni cui sono soggetti gli altri centri di imballaggi, qualora si usino contenitori sigillati; che è opportuno stabilire le norme relative all'indicazione della data di deposizione sulle uova deposte un giorno non lavorativo;

considerando che è opportuno limitare l'indicazione facoltativa del sistema di allevamento ai termini elencati nel regolamento (CEE) n. 1274/91, ad eccezione dell'allevamento organico e biologico; che per agevolare i controlli a livello comunitario, è opportuno prevedere che ogni Stato membro trasmetta agli altri Stati membri l'elenco dei produttori registrati e disporre che i centri di imballaggio registrino ogni settimana le scorte di uova da essi classificate;

considerando che occorre armonizzare i termini utilizzati per le uova destinate all'industria alimentare nel presente regolamento;

considerando che è opportuno modificare le disposizioni relative all'utilizzazione del termine « Extra » e precisare le condizioni cui è subordinata l'indicazione di tale termine sugli imballaggi;

considerando che per garantire una concorrenza leale tra gli operatori, è opportuno introdurre una certa tolleranza di peso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1274/91 è così modificato:

1) L'articolo 1 è così modificato:

— Al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia le operazioni di consegna o ritiro che si svolgono tra produttori e centri d'imballaggio o industrie possono aver luogo una volta alla settimana, purché le uova siano conservate nell'azienda ad una temperatura ambiente non superiore a 18 °C.»

— Il paragrafo 6, secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— si intenda indicare la data di deposizione sulle uova che sono consegnate da unità di produzione situate nello stesso luogo in cui si trova il centro d'imballaggio e non sono confezionate in contenitori sigillati, nel qual caso esse sono classificate ed imballate il giorno in cui sono deposte, oppure, se il giorno di deposizione non è lavorativo, il primo giorno lavorativo seguente.»

2) L'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 15*

1. Oltre alla data d'imballaggio, l'operatore può indicare sulle uova o sugli imballaggi che le contengono, al momento dell'imballaggio, anche la data di vendita raccomandata e/o la data di scadenza e/o la data di deposizione.

2. L'operatore può indicare la data di deposizione sugli imballaggi al momento dell'imballaggio, nel qual caso essa deve essere stampigliata anche sulle uova contenute nell'imballaggio. La data di deposizione può essere tuttavia stampigliata sulle uova anche nell'azienda di produzione.

3. Per l'indicazione sulle uova delle date di cui al presente articolo e nel caso della data di deposizione anche sugli imballaggi, saranno utilizzate una o più diciture fra quelle elencate nell'allegato I.

4. Le date di cui al presente articolo sono indicate con due serie di cifre che rappresentano, nell'ordine:

[1] GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 5.
[2] GU n. L 121 del 16. 5. 1991, pag. 11.
[3] GU n. L 335 del 6. 12. 1991, pag. 12.

— il giorno, da 01 a 31,
— il mese, da 01 a 12.»

3) L'articolo 17 è sostituito dal testo seguente :

«Articolo 17

Quando la data di deposizione è indicata sulle uova e sugli imballaggi che le contengono, conformemente a quanto disposto dall'articolo 15, si applicano le seguenti disposizioni :

1. I centri d'imballaggio iscrivono su un registro speciale :

   — i nomi e gli indirizzi dei produttori delle uova, registrati previa ispezione da parte delle autorità competenti dello Stato membro ;

   — su richiesta delle suddette autorità, il numero di galline ovaiole allevate da ciascun produttore.

2. I produttori di cui al punto 1 sono poi soggetti ad ispezioni periodiche. I medesimi tengono un registro costantemente aggiornato, da cui risultino :

   — la data di introduzione, l'età al momento dell'introduzione ed il numero delle galline ovaiole, suddivise per reparti di produzione ;

   — la produzione giornaliera di uova di ogni reparto ;

   — il numero o il peso delle uova consegnate sulle quali si intende indicare la data di deposizione o sulle quali la data di deposizione è già stata stampigliata nell'azienda, suddivise per acquirente e con indicazione del nome e dell'indirizzo di quest'ultimo, nonché del numero del centro d'imballaggio.

3. Le uova destinate a recare la data di deposizione sono consegnate ai centri d'imballaggio in contenitori sigillati, a meno che non provengano da unità di produzione situate nello stesso luogo. Le consegne di queste uova e delle uova sulle quali la data di deposizione è già stata stampigliata nell'azienda sono contrassegnate mediante :

   — la data di deposizione ;

   — il nome, l'indirizzo ed il numero del produttore, nonché il codice di riferimento del reparto di produzione dal quale provengono le uova ;

   — la data di spedizione ;

   — il numero o il peso delle uova della partita.

   Tali informazioni debbono figurare sul contenitore e sui documenti di accompagnamento. Questi ultimi debbono venir conservati presso il centro di imballaggio per almeno 6 mesi.

4. I contenitori di cui al punto 3 sono aperti presso il centro d'imballaggio immediatamente prima della classificazione. Tutte le uova di ogni singolo contenitore sono classificate ed imballate senza interruzioni. La data di deposizione viene stampigliata, durante o immediatamente dopo la classificazione, sulle uova destinate a recare siffatta stampigliatura.

5. Qualora le uova siano fornite ai centri d'imballaggio da loro unità di produzione situate nello stesso luogo, in contenitori non sigillati, esse vengono :

   — stampigliate il giorno della deposizione indicando la data della deposizione ; tuttavia, le uova deposte un giorno non lavorativo possono essere stampigliate il primo giorno lavorativo successivo insieme alle uova deposte questo giorno, indicando la data del primo giorno non lavorativo oppure,

   — classificate e imballate a norma dell'articolo 1, paragrafo 6 oppure

   — consegnate ad altri centri di imballaggio o all'industria il giorno della deposizione, oppure, se il giorno della deposizione è un giorno non lavorativo, il primo giorno lavorativo successivo.

   Se ai suddetti centri di imballaggio vengono consegnate da produttori esterni uova sulle quali non intendono indicare la data di deposizione, queste uova sono immagazzinate e trattate separatamente. Per esse viene tenuta una registrazione giornaliera delle consegne o dei ritiri e della relativa classificazione.

6. I centri d'imballaggio tengono registri separati nel quali figurano :

   — i quantitativi giornalieri, suddivisi per produttore, delle uova che arrivano al centro e sulle quali si intende indicare la data di deposizione oppure sulle quali la data di deposizione è già stata stampigliata nell'azienda, nonché il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione del produttore ;

   — la qualità giornaliera e la categoria di peso di tali uova ;

   — il numero e/o il peso delle uova vendute, suddivise per categoria di peso ed acquirente, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo di quest'ultimo.

7. Le unità di produzione ed i centri d'imballaggio di cui al punto 1 vengono ispezionati almeno una volta ogni due mesi.»

4) L'articolo 18 è modificato nel modo seguente :

— La prima parte del testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente :

«1. Per indicare il sistema di allevamento di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1907/90, ad eccezione dell'allevamento organico o biologico, sulle uova della categoria A e sui piccoli imballaggi che le contengono possono essere utilizzate esclusivamente le seguenti diciture e comunque soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II :».

— Il secondo comma del paragrafo 1 viene soppresso.

— Al paragrafo 2 è aggiunto il seguente terzo comma : «Ogni Stato membro fornisce agli altri Stati membri e alla Commissione, entro il 1° gennaio 1993, l'elenco dei produttori registrati nel suo territorio, indicando, per ciascun sistema di allevamento, il nome, l'indirizzo e gli eventuali numeri assegnati a ciascuno di essi. Ogni modifica di tale elenco è comunicata agli altri Stati membri e alla Commissione all'inizio di ciascun anno civile.»

— Il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente :

« I centri d'imballaggio di cui al paragrafo 2 registrano separatamente la qualità giornaliera e la categoria di peso, nonché le vendite di uova e di piccoli imballaggi recanti le diciture di cui al paragrafo 1, annotando il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità di imballaggi, il numero e/o il peso delle uova vendute per categoria di peso, nonché la data di fornitura ; essi registrano inoltre separatamente, su base settimanale, le scorte di uova classificate. Tuttavia, invece dei registri di vendita, i centri possono raccogliere le fatture o i bollettini di consegna delle uova, provvisti delle diciture di cui al paragrafo 1. »

5) All'articolo 22, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente :

« c) la dicitura "UOVA DESTINATE ALL'INDUSTRIA ALIMENTARE" in lettere maiuscole, di 2 cm di altezza, in una o più lingue della Comunità. »

6) L'articolo 24 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 24*

1. La fascetta o l'etichetta di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1907/90 deve essere stampata o disposta in modo tale che nessuna indicazione riportata sull'imballaggio sia resa invisibile a causa della posizione della fascetta e dell'etichetta. La parola "extra" è stampata sulle fascette o sull'etichetta in caratteri corsivi di almeno 1 cm di altezza.

2. Se l'etichetta di cui al paragrafo 1 non può essere tolta dall'imballaggio, occorre rimuovere i singoli imballaggi dai punti di vendita entro il settimo giorno successivo alla data dell'imballaggio e le uova devono essere reimballate.

3. Sui grossi imballaggi contenenti piccoli imballaggi con la dicitura "extra" è riportata la dicitura "IMBALLAGGIO CONTENENTE PICCOLI IMBALLAGGI EXTRA", in lettere maiuscole di 2 cm di altezza, in una o più lingue della Comunità. »

7) L'articolo 32 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 32*

Fatto salvo il caso di cui all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1907/90, in una partita di uova classificate nella categoria A è ammessa, all'atto del controllo, una tolleranza per quanto riguarda il peso unitario delle uova. Una partita di questo tipo non può contenere più del 12 % di uova delle categorie di peso contigue a quella indicata sull'imballaggio, ma non più del 6 % di uova della categoria di peso immediatamente inferiore.

Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore alle 180 uova, la percentuale suindicata è raddoppiata. »

8) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

« ALLEGATO I

1. **Data di imballaggio :**

emb.
pakket
verp.
συσκ.
packed
emb. le
imb.
verp.
emb.

2. **Data di vendita raccomandata :**

vender antes
Sælges til
Verkauf bis
Πώληση
Sell by
à vend. de préf. av. ou DVR (1)
da vendersi
uit. verk. dat.
Lim. de venda

3. **Data di scadenza :**

cons. preferente
Mindst holdbar til
Mind.-haltbar
Λήξη
Best before
à cons. de préf. av. ou DCR (1)
da consumarsi
tenm. houdb. tot
Lim. de consumo

4. **Data di deposizione :**

puesta
lagt
gelegt
ωοτοκία
laid
pondu le
deposizione
gelegd
post

(1) Qualora siano usate le sigle DVR o DCR, le indicazioni sull'imballaggio devono essere formulate in modo da rendere chiaro il significato della sigla. »